



Numero di raccolta generale 32996/2024

Data pubblicazione 17/12/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
ALBERTO PAZZI	Relatore
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

omologati ex art. 182-
l.f. - fallimento -
del piano di risanamento -
accordi -
dell'originaria obbligazione

Ud.02/10/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15204/2018 R.G. proposto da:

() giusta procura
speciale in calce al ricorso
-ricorrente -
contro
FALLIMENTO (),
elettivamente

dell' (),
() giusta procura speciale in calce al
controricorso

-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Napoli n.1019/2018 depositato il
12/4/2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2024
dal Consigliere Alberto Pazzi;

Firmato Da: MAGDA CRISTIANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 66eae626232a380 - Firmato Da: PAZZI ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 677bdc4524f5e256



Numero di raccolta generale 32996/2024

Data pubblicazione 17/12/2024

procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.

6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento, proprio, del secondo motivo, giacché la decisione della domanda assorbita è oramai divenuta superflua per effetto dell'accoglimento del primo mezzo, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al suo esame.

7. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere integralmente compensate, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione dell'assoluta novità della questione trattata

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 15 ottobre 2024.

Il Consigliere estensore

La Presidente

